



TeamSystem Labour review

| n. 245-246

LYNFA Studio[®] e POLYEDRO Experience



LYNFA Studio, il sistema gestionale TeamSystem per il Professionista, si evolve grazie a POLYEDRO Experience.

Un nuovo modello di sistema gestionale: naturale, veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze del Professionista e dello Studio.

Con **POLYEDRO Experience** vogliamo farti navigare in modo rapido e intuitivo, senza le costrizioni dei menu gerarchici: per questo, abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi informazioni, contenuti e strumenti specifici per ogni area funzionale.

Le funzioni più utilizzate e quelle più recenti vengono mostrate dinamicamente anche all'interno dei contesti.

Anche le maschere applicative e le procedure presentano un nuovo layout: semplice e navigabile.

Le aree di lavoro sono gestite in orizzontale tramite schede progressive: puoi passare da un'applicazione all'altra in modo naturale, come in un browser web.

POLYEDRO Experience è costruita sulla mobilità: **LYNFA Studio** è accessibile via web, dal dispositivo preferito, in qualunque momento della giornata. Per godere a pieno dei benefici dello "smart working" oppure sfruttare il telelavoro se necessario.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem[®]**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro **2**

Normativa e prassi in evidenza

Durc: nuovo processo DPA per verificare la regolarità contributiva	17
Regolarizzazione ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: i chiarimenti delle Entrate	23
Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall'Anpal	33
Tracciabilità delle retribuzioni: ulteriori chiarimenti dall'INL	37

Schede operative

Tracciabilità dei pagamenti ai lavoratori	39
Attività ispettiva in presenza di contratti certificati	41
Rimborso prestazioni occasionali	43
Conferimento deleghe per fatturazione elettronica	44
Ultime novità in materia di incentivi	46
Come sapere se una persona può essere assunta con incentivi	47

Contrattazione collettiva

Rinnovi contrattuali giugno 2018	49
----------------------------------	-----------

Scadenzario

Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre	58
--	-----------

Rapporto di lavoro

QuIR: cessazione obbligo di erogazione da luglio

L'Inps, con messaggio 10 luglio 2018, n. 2791, ha informato che, a decorrere da luglio 2018, non essendo stato adottato dal Legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda del Tfr come quota integrativa della retribuzione (QuIR) per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. L'Istituto precisa che decadono, pertanto, gli obblighi informativi e contributivi della circolare Inps n. 82/2015, fatte salve specifiche indicazioni, contenute nel messaggio, relative alle aziende che abbiano avuto accesso al finanziamento della QuIR.

Inps, messaggio, 10/7/2018, n. 2791

Approvato il Decreto Dignità

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 8 del 2 luglio 2018, ha approvato il c.d. Decreto Dignità che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, mirando a:

- limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. A questo scopo, si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell'istituto del c.d. redditometro, il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro), l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle P.A. dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo di acconto. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il D.M. che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno d'imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Mef possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. È infine stato previsto che i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 possano essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Consiglio dei Ministri, 2/7/2018, n. 8

Alternanza scuola-lavoro: siglato un protocollo tra Anpal e consulenti del lavoro

L'Anpal, con notizia del 2 luglio 2018, ha reso noto di aver sottoscritto con la Fondazione consulenti per il lavoro, in data 30 giugno 2018, un protocollo d'intesa, che mira a rendere i percorsi di transizione e alternanza scuola-lavoro quanto più connessi ai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro.

Anpal, Fondazione consulenti per il lavoro, accordo, 30/6/2018

Pubblicazione del servizio per la notifica dei contratti di cessione del Tfr

L'Inps, con messaggio n. 2506 del 22 giugno 2018, ha comunicato che è stato creato uno specifico

archivio informatico per la gestione delle notifiche di contratti di finanziamento con cessione del Tfr a garanzia inviate da banche e società finanziarie, che potrà essere popolato sia attraverso l'acquisizione da parte degli operatori delle notifiche su supporto cartaceo pervenute nel tempo presso le strutture territoriali, sia direttamente da società finanziarie, banche e assicurazioni, cessionarie del credito per Tfr.

Sul sito Inps è stato quindi pubblicato il servizio "Notifica cessione TFR in garanzia", che consente di ricevere le notifiche da parte degli utenti esterni: il servizio è rivolto a società finanziarie, banche e assicurazioni che siano cessionarie del credito per Tfr quale garanzia nell'ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato.

Inps, messaggio, 22/6/2018, n. 2506

Alternanza scuola-lavoro: firmati protocolli fra Anpal e associazioni di categoria

L'Anpal, con notizia del 22 giugno 2018, ha comunicato di aver siglato i primi protocolli d'intesa, di durata triennale, con alcune delle principali associazioni di categoria (Confartigianato, Confcommercio, Cna, Altagamma, Assocalzaturifici, Casartigiani, Coldiretti, Confagricoltura e Confesercenti) per la promozione della cultura dell'alternanza e dei dispositivi per la transizione tra istruzione/formazione e lavoro.

Gli accordi, volti a potenziare le politiche di transizione e fronteggiare lo skill mismatch tra domanda e offerta di lavoro, mettono in campo azioni sinergiche, volte a coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e formazione con le esigenze del mondo produttivo, promuovendo un rapporto strutturato con il mondo del lavoro: le azioni prevedono la diffusione della cultura dell'alternanza e di altri strumenti e misure della transizione (tirocini, apprendistato, etc.) tramite la diffusione di modelli e buone pratiche, l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione, il coinvolgimento di testimoni privilegiati e la costruzione - attraverso le azioni di tutor e facilitatori di Anpal servizi - di un raccordo strutturato tra le imprese e le istituzioni scolastiche, le università, gli Its, i Cfp e l'attivazione di percorsi diversificati di transizione.

Anpal, notizia, 22/6/2018

Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate: decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018, il D.Lgs. 72 del 18 maggio 2018, di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell'articolo 34, L. 161/2017. Il decreto prevede, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. 148/2015, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio, da erogare su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato.

Il trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa.

D.Lgs. 18/5/2018, n. 72, G.U. 21/6/2018, n. 142

Sì all'utilizzo di body cam per sicurezza, ma non per controllo a distanza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, ha autorizzato una società di trasporto pubblico ferroviario a dotare di body cam (videocamere in-

dossabili) gli addetti alla sicurezza e i capitreno per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti vandalici, prescrivendo una serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti. Le body cam, infatti, non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose: un led rosso ne segnalerà l'attivazione.

La società dovrà inoltre fornire un'idonea informativa ai dipendenti sull'uso delle body cam e si è impegnata a rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 22/5/2018, n. 362

Alternanza scuola-lavoro: disciplina applicabile in materia di sicurezza

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpellato n. 4 del 25 giugno 2018, ha chiarito che in merito alle modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per i tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell'articolo 5, D.I. 195/2017, in combinato disposto con le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpellato, 25/6/2018, n. 4

Violazioni in materia di salute e sicurezza: indicazioni operative per il personale ispettivo

L'INL, in seguito alla pubblicazione del D.D. 12/2018, che ha rivalutato le sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza nella misura dell'1,9%, ha emanato la lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314, recante indicazioni operative per il personale ispettivo.

L'incremento dell'1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull'ammontare finale dell'ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9%, pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo. La circolare osserva, inoltre, che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

L'Ispettorato, in allegato alla circolare, propone un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti, con indicazione degli importi rivalutati per effetto del decreto 12/2018.

INL, lettera circolare, 22/6/2018, n. 314

Fruizione di benefici e ricorso a contratti flessibili legittimi solo se si applicano i Ccnl leader

L'INL, con notizia del 20 giugno 2018, ha comunicato che sta effettuando verifiche, soprattutto nel settore terziario, per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e le conseguenti violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. L'azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (Cisal, Confsal e altre sigle minoritarie).

L'Ispettorato precisa che, fermo restando il principio di libertà sindacale, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti leader del settore, che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali Ccnl potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro

flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.

INL, notizia, 20/6/2018

Ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari per motivi di ricerca, studio e tirocinio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2018, il D.Lgs. 71 dell'11 maggio 2018, di attuazione alla direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

D.Lgs. 11/5/2018, n. 71, G.U., 20/6/2018, n. 141

Controllo a distanza dei lavoratori: indicazioni sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi

L'INL, con lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, ha offerto, alle proprie sedi territoriali, indicazioni in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex articolo 4, L. 300/1970, motivati da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro".

L'Ispettorato sottolinea come l'oggetto dell'attività valutativa, in fase istruttoria, consista in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l'utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate a esigenze di "sicurezza del lavoro", devono essere evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica alla base dell'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da apposita documentazione di supporto. Più specificatamente, è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell'attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell'apposito documento (DVR). Pertanto, l'istanza rivolta alle strutture territoriali e all'INL (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del DVR, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

INL, lettera circolare, 18/6/2018, n. 302

Imprese sociali: pubblicato il decreto sulle operazioni straordinarie delle imprese sociali

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, il decreto 50 del 27 aprile 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 27/4/2018, G.U., 18/6/2018, n. 50

Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2018

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2017, per il mese di maggio 2018 è pari a 1,295656. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di maggio è pari a 102.

Istat, comunicato stampa, 15/6/2018

Rivalutate le sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza

È stato pubblicato il D.D. INL 6 giugno 2018, n. 12, relativo alla rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza nella misura dell'1,9%.

INL, D.D., 6/6/2018, n. 12

Vademecum della Fondazione studi sulle retribuzioni tracciabili

La Fondazione studi consulenti del lavoro ha diramato, con l'approfondimento dell'8 giugno 2018, un vademecum relativo all'obbligo, a decorrere dal 1° luglio, di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale.

Lo scopo della disposizione è tracciare i pagamenti di stipendi e anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. Non rientrano nell'obbligo i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione. Tra i vari chiarimenti, si sottolinea come gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese e altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, possano essere esclusi dall'obbligo di tracciabilità, in quanto l'articolo 1, comma 910, Legge di Bilancio 2018, prevede che l'obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti, "corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa". Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 8/6/2018

Contratti certificati: i chiarimenti dell'Ispettorato

L'ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 9 del 1° giugno 2018, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alle possibili interferenze tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.

In caso di controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell'accertamento ispettivo, che potrà procedere alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell'accertamento ispettivo. La Commissione di certificazione dovrà poi tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21 luglio 2004). Viceversa, in caso di controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione, l'organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione.

Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l'esito dell'accertamento alla Commissione.

Infine, ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, qualora, al termine dell'attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all'erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, si potrà procedere con l'espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'articolo 80, D.Lgs. 276/2003.

INL, circolare, 1/6/2018, n. 9

Distacco nell'ambito di una prestazione di servizi: modifiche alla Direttiva UE

Sono state approvate dal Parlamento Europeo, il 29 maggio 2018, le modifiche alla Direttiva 96/71/CE relativa ai distacchi dei lavoratori, all'interno dell'Unione Europea, nell'ambito di una prestazione di servizi.

Parlamento Europeo, modifiche alla Direttiva 96/71/CE

Antiriciclaggio: gli accessi dell'autorità fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2018 il D.Lgs. 60 del 18 maggio 2018, in attuazione della Direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, relativo

all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento è in vigore dal 6 giugno 2018.

In particolare, in base alla nuova direttiva europea, l'Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro può accedere ai seguenti meccanismi, procedure, documenti e informazioni:

- procedure per l'adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (articolo 13)
- titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un apposito registro centrale (articolo 30);
- titolarità effettiva dei trust e sull'istituzione del correlato registro a livello centrale (articolo 31);
- obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni (articolo 40).

D.Lgs. 60/2018, G.U. 5/6/2018, n. 128

Valutazione dei rischi per le PMI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto, con il comunicato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2018, che con decreto 23 maggio 2018 viene reso disponibile uno strumento di supporto, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, per la valutazione dei rischi dedicato al settore "uffici".

L'applicativo sarà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it) e dell'Inail (www.inail.it).

Ministero del Lavoro, comunicato, 5/6/2018

Calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2019

Il Ministero dell'interno, con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2018, ha reso noto il calendario delle festività ebraiche cadenti nell'anno solare successivo:

- tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato);
- venerdì 19 aprile Vigilia di Pesach (Pasqua);
- sabato 20 e domenica 21 aprile Pesach (Pasqua);
- venerdì 26 e 27 aprile Pesach (Pasqua);
- domenica 9 e lunedì 10 giugno Shavuoth (Pentecoste);
- domenica 11 agosto Digiuno del 9 di Av;
- lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre Rosh Hashanà (Capodanno);
- martedì 8 e mercoledì 9 ottobre Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione);
- lunedì 14 e martedì 15 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne);
- domenica 20 ottobre e lunedì ottobre 21 Sukkot (Festa delle Capanne);
- martedì 22 ottobre Simchat Torà (Festa della Legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito (www.interno.it).

Ministero dell'interno, comunicato, 5/6/2018, G.U., 5/6/2018, n. 128

Contributi e fisco

Rottamazione-bis: disponibile il servizio "ContiTu"

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 luglio 2018, ha informato che è disponibile il servizio telematico "ContiTu", che consente al contribuente di richiedere copia della comunicazione inviata in risposta alla richiesta di definizione agevolata e decidere, con pochi click e in autonomia, quali debiti si vogliono effettivamente pagare. Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Quindi, se la domanda di adesione alla

definizione agevolata è stata accolta e il contribuente non intende saldare tutto l'importo, può effettuare entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella "Comunicazione delle somme dovute". È necessario compilare il form on line presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l'importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all'indirizzo e-mail indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Per i restanti debiti riportati nella "Comunicazione", la definizione agevolata non produrrà effetti e l'agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato, 7/7/2018

Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dal Fisco

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, ha offerto nuovi chiarimenti in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica. In particolare, il documento di prassi ha precisato che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.

Agenzia delle entrate, circolare, 2/7/2018, n. 13/E

Durc: nuovo processo D.P.A. per verificare la regolarità contributiva

L'Inps, con messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, ha comunicato che, a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito Inps, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi", gestito dall'omonima procedura. Tale modulo servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens, innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva. Al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.

Il sistema D.P.A., dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura Durc on line la richiesta di verifica della regolarità: laddove sarà presente un documento Durc on line regolare in corso di validità, D.P.A. ne registrerà l'esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare. Al termine del procedimento, la procedura Durc on line comunicherà l'esito al sistema D.P.A., che provvederà alla registrazione dello stesso.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione e a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l'esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l'esito è stato registrato negli archivi. L'indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensili.

La procedura descritta permette di conoscere in tempo reale, al momento dell'elaborazione della denuncia, la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito.

Inps, messaggio, 2/7/2018, n. 2648

E-fattura: disponibile l'App gratuita dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 29 giugno 2018, ha reso noto che è disponibile l'App "FATTURAE", con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture in maniera rapida e sicura, acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. La funzionalità che consente di acquisire il QR-Code del cliente è operativa anche sulla procedura web di predisposizione e invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio. È inoltre disponibile anche il pacchetto software da scaricare sul pc per predisporre le e-fatture anche se non si è connessi a internet.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 29/6/2018

Aziende agricole con dipendenti: ulteriore proroga per utenti abilitati in "Gestione Deleghe"

L'Inps, con messaggio n. 2624 del 28 giugno 2018, ha comunicato l'ulteriore proroga al 10 agosto 2018 dell'attivazione delle deleghe per l'accesso alle procedure agricole esclusivamente tramite il nuovo sistema deleghe per le aziende agricole con dipendenti, termine già posticipato al 20 giugno 2018 con messaggio n. 2163/2018.

La proroga si è resa necessaria considerato il notevole numero di deleghe ancora da validare da parte degli intermediari. Pertanto, l'invio dei DMAG relativi al II trimestre 2018 e precedenti e l'accesso ai servizi saranno effettuati utilizzando il precedente sistema di abilitazione alle procedure agricole.

Inps, messaggio, 28/6/2018, n. 2624

Versamenti volontari del settore agricolo per l'anno 2018

L'Inps, con circolare n. 83 del 28 giugno 2018, ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2018, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

Inps, circolare, 28/6/2018, n. 83

In G.U. il decreto di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

È stato pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 2018, il D.L. 79 del 28 giugno 2018, in vigore dal 29 giugno 2018, che ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi, previsti dalla Legge di Bilancio 2018, di fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

D.L. 28/6/2018, n. 79, G.U. 28/6/2018, n. 148

Rifinanziato l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno

L'Anpal, con notizia del 2 luglio 2018, ha comunicato che, a seguito della registrazione della Corte dei Conti della delibera Cipe n. 22/2018, che ha approvato il Programma operativo complementare "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" 2014-2020, è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno. Il rifinanziamento permette di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all'Inps con l'usuale procedura predisposta dall'Istituto.

Anpal, notizia, 2/7/2018

Fondo solidarietà personale credito: la solidarietà intergenerazionale

L'Inps, con circolare n. 84 del 28 giugno 2018, ha illustrato la disciplina, i criteri e le modalità di

accesso alla prestazione denominata "contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva" (solidarietà intergenerazionale), prevista dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

Inps, circolare, 28/6/2018, n. 84

Cooperative sociali: sgravi per assunzione di donne vittime di violenza

È stato pubblicato sulla G.U. n. 147 del 27 giugno 2018 il D.I. 11 maggio 2018 dei Ministeri del lavoro e dell'Interno, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi per l'assunzione, da parte di cooperative sociali, delle donne vittime di violenza di genere: alle cooperative sociali che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo di 350 euro su base mensile.

Al fine dell'ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali, nei limiti delle risorse stanziare.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno, D.I., 11/5/2018, G.U., 27/6/2018, n. 147

Modello 770/2018: aggiornamento software di compilazione e di controllo

In data 27 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.0.1) e del software di controllo (versione 1.0.1) del modello 770/2018.

Agenzia delle entrate, sito

Anf: rivalutazione livelli di reddito e modulo di istanza

Il Mef, con circolare n. 23 del 26 giugno 2018, ha comunicato i nuovi limiti di reddito familiare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2017, da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2018-30 giugno 2019 e ha fornito il modello di domanda.

Ministero dell'economia e delle finanze, circolare, 26/6/2018, n. 23

730/2018: criteri per individuare gli elementi di incoerenza

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 127084 del 25 giugno 2018, ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso. Inoltre, posto che l'Inps riceve direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, viene precisato che l'effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l'Istituto previdenziale.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 25/6/2018, n. 127084

Sisma centro Italia: agevolazioni alle imprese che realizzano investimenti

È stato pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018, il D.I. 10 maggio 2018 di Mef e Mise, che comunica le regole per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.

D.I. 10/5/2018, G.U. 21/6/2018, n. 142

Agevolazioni Zfu sisma Centro Italia: istituiti i codici tributo

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018, ha istituito 2 codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zfu istituita ai sensi dell'articolo 46, D.L. 50/2017, nei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi 745 e 746, L. 205/2017:

- "Z149" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017";
- "Z150" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti - art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017".

Agenzia delle entrate, risoluzione, 19/6/2018, n. 45/E

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva 2018

L'Inps, con messaggio 18 giugno 2018, n. 2430, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

Pertanto, sono stati predisposti i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta, che saranno disponibili in versione precompilata nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inps, messaggio, 18/6/2018, n. 2430

Rottamazione cartelle: al via la comunicazione delle somme dovute

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato del 16 giugno 2018, ha reso noto che i contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018 (D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017) riceveranno una comunicazione, disponibile anche nell'area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su:

- accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
- eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
- importo/i da pagare;
- data/e entro cui effettuare il pagamento.

Agenzie delle entrate-Riscossione, comunicato, 16/6/2018

E-fattura: pre-registrazione e QR-Code

L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 14 giugno 2018, ha reso noto che, per agevolare la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (ex L. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente), dal 15 giugno 2018 è on line il servizio per generare il QR-code, il "biglietto da visita" digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l'indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I servizi sono accessibili dal portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia, tramite le credenziali Spid, Cns, Entratel o Fisconline.

Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 14/6/2018

Gestioni artigiani e commercianti e Gestione Separata: quadro RR del modello Redditi

L'Inps, con circolare n. 82 del 14 giugno 2018, ha fornito istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2018", cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

Il quadro RR è infatti dedicato all'esposizione della contribuzione dovuta, a saldo e in acconto, sulla

quota di reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alle Gestione artigiani, commercianti e separata, da versare alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Inps, circolare, 14/6/2018, n. 82

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 2018

L'Inps, con circolare n. 81 del 14 giugno 2018, ha illustrato i contributi obbligatori dovuti per l'anno 2018 da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. In particolare, la circolare ricorda che dall'anno 2018, come previsto dal D.L. 201/2011, l'aliquota da applicare, comprensiva del contributo addizionale del 2%, è pari a 24% per tutti, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età. L'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, L. 160/1975, per il 2018 è pari a 0,67 euro a giornata.

Nell'allegato 1 alla circolare sono riportati gli importi, le aliquote e le relative legende dei contributi in vigore nell'anno 2018 per le categorie interessate.

Inps, circolare, 14/6/2018, n. 81

Fruizione incentivi in caso di lavoro somministrato

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 del 29 maggio 2018, ha indicato la corretta interpretazione dell'articolo 31, comma 1, lettere e) e f), D.Lgs. 150/2015. In particolare, il Dicastero ha precisato che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti deve riferita all'impresa utilizzatrice, e non all'agenzia per il lavoro, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione, e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello, 29/5/2018, n. 3

Settore editoria: estensione Cigs a apprendisti professionalizzanti

L'Inps, con messaggio n. 2449 del 19 giugno 2018, offre istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali del settore editoria, destinatari della disciplina riguardante le integrazioni salariali ordinarie.

L'Istituto ricorda che, a far tempo dal periodo di paga "gennaio 2018", per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell'editoria è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della Cigo, anche quella relativa alla Cigs. In particolare, tale ultima contribuzione è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dall'impresa. Per l'esposizione in UniEmens i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare le modalità operative illustrate nei messaggi n. 24/2016, n. 3028/2016 e n. 2243/2017.

A decorrere dal mese di luglio 2018, la contribuzione Cigs, pari allo 0,90%, sarà calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "3T", avente il significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno 2018), valorizzeranno, all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l'elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

- in <CausaleADebito> il codice "M202" avente il significato di "Differenze Contributo CIGS";
- in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;

- in <ImportoADebito> l'importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.

La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori, purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Inps, messaggio, 19/6/2018, n. 2449

Regolarizzazione ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: i chiarimenti delle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, ha chiarito che i contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero, che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017, possono accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'articolo 5-septies, D.L. 148/2017. La regolarizzazione è accessibile anche per quanti hanno ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. La circolare fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Agenzia delle entrate, circolare, 13/6/2018, n. 12/E

Fatturazione elettronica: le regole per delegare gli intermediari

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 117689 del 13 giugno 2018, ha illustrato le regole per conferire le deleghe a uno o più intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall'operatore Iva sia attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 13/6/2018, n. 117689

Istituti scolastici e affini: istruzioni contributive

L'Inps, con messaggio n. 2387 del 13 giugno 2018, ha fornito chiarimenti e precisazioni su alcuni aspetti relativi agli adempimenti contributivi e alle attività di gestione con riferimento agli Istituti scolastici statali e Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia) e alle accademie, conservatori e istituti superiori per le industrie artistiche.

Inps, messaggio, 13/6/2018, n. 2387

Istituito il codice imposta sostitutiva Irpef

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione 11 giugno 2018, n. 44/E, ha istituito il codice tributo "NRPP", denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR", in riferimento al regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia, ai sensi dell'articolo 24-bis, Tuir. In base a tale disposizione, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a 25.000 euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 11/6/2018, n. 44/E

Proroga Cig in deroga: ulteriori istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n. 2388 del 13 giugno 2018, ha riepilogato le misure per la proroga della

Cigd alle imprese che operano nelle aree di crisi complessa, ricordando che sono da ritenere legittimi tutti quei decreti di autorizzazione adottati in continuità di decreti di concessione regionali i cui trattamenti hanno inizio nel corso dell'anno 2016 e durata con effetti nell'anno 2017. L'Istituto offre anche istruzioni alle sedi operative in merito alle nuove verifiche da effettuare.

Inps, messaggio, 13/6/2018, n. 2388

In G.U. la procedura di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia

È stato pubblicato, nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2018, il D.M. 18 aprile 2018 del Ministero del lavoro, che ha definito le procedure di presentazione della domanda di pensione anticipata o di vecchiaia ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, L. 205/2017. La Legge di Bilancio 2018 ha infatti escluso, per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 18/4/2018, G.U. 12/6/2018, n. 134

Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'impiego

L'Anpal, con nota n. 7122 dell'11 giugno 2018, ha comunicato le modalità operative con cui i Centri per l'impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all'Anpal che all'Inps, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi di partecipare alle politiche attive, ex articolo 21, commi 7 e 8, D.Lgs. 150/2015.

Nelle more dell'entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell'Anpal sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l'impiego sarà trasmesso all'Anpal mediante Pec, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto, all'indirizzo sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it. Il provvedimento deve essere inviato anche alla sede Inps competente, per gli eventuali atti di propria competenza.

Anpal, nota, 11/6/2018, n. 7122

Dal 2019 nuovi coefficienti per il montante contributivo

Il Ministero del lavoro, con D.M. 15 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018, ha reso noto che si è proceduto con la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, in vigore dal 2019.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.M. 15/5/2018, G.U., 8/6/2018, n. 131

Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall'Anpal

Il Ministero del lavoro e l'Anpal hanno emanato la circolare 7 giugno 2018, n. 11, con la quale sono state diffuse istruzioni operative relative all'accordo di ricollocazione previsto dall'articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015. Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, D.Lgs. 148/2015, finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 6, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione compete l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anpal, circolare, 7/6/2018, n. 11

Disponibile l'applicazione Anpal per l'incentivabilità

L'Anpal, con notizia pubblicata in data 8 giugno 2018, ha reso noto che è attiva, nella sezione ad accesso riservato dei servizi Anpal, la nuova funzionalità "Incentivabilità": essa permette di verificare se una lavoratrice o un lavoratore risulti "svantaggiato" e se, quindi, al suo datore di lavoro possano essere riconosciuti gli incentivi all'assunzione.

Anpal, notizia, 8/6/2018

Danno biologico: indennità rivalutate dal 1° luglio 2018

L'Inail, con determina del Presidente n. 254 del 29 maggio 2018, ha comunicato la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, in misura pari all'1,10%. Si tratta del primo incremento dopo 2 anni di stasi determinati dall'andamento nullo dell'inflazione.

Inail, determina del Presidente, 29/5/2018, n. 254

Definite le risorse 2018 per il diritto al lavoro dei disabili

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, ha sottoscritto il decreto 7 maggio 2018, che ha definito l'ammontare delle risorse, trasferite all'Inps, del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 1-bis, L. 68/1999) per le assunzioni relative all'anno 2018.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 7/5/2018

Inps: misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

L'Inps, con circolare n. 80 del 6 giugno 2018, ha comunicato la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a seguito della riduzione al 3,01% (dal 3,50%) in ragione annuale disposta dall'Agenzia delle entrate con provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018. La variazione decorre dal 15 maggio 2018.

In ragione del predetto provvedimento risulta modificata anche la misura degli interessi di mora di cui all'articolo 116, comma 9, L. 388/2000.

Tale norma dispone infatti che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo articolo 116 senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, "sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30, D.P.R. 602/1973".

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 116, comma 9, L. 388/2000 è fissata al 3,01% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2018.

Inps, circolare, 6/6/2018, n. 80

STP: l'Inps spiega l'accesso alle procedure telematiche

L'Inps, con circolare n. 77 del 1° giugno 2018, ha fornito importanti istruzioni operative per l'accesso alle procedure telematiche da parte delle società tra professionisti (Stp), dopo averne riepilogato i tratti essenziali.

All'atto della richiesta del PIN del rappresentante legale, le Strutture territoriali Inps verificano che la Stp sia censita mediante l'apposita funzionalità presente nella funzione Gestione Deleghe - Archivio censimento Stp.

L'elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti è in ogni caso esercitato dal consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il PIN rilasciato al legale rappresentante della Stp, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della Cciaa come amministratore della Stp o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, consentirà di accedere alla sezione Stp del portale attraverso la quale si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisire le deleghe;
- aggiungere/rimuovere la delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
- abilitare/rimuovere i dipendenti della società.

Il responsabile, qualora non sia un intermediario abilitato, non potrà utilizzare le deleghe acquisite per accedere ai servizi.

Inps, circolare, 1/6/2018, n. 77

Durc: nuovo processo DPA per verificare la regolarità contributiva

Inps, messaggio, 2/7/2018, n. 2648

L'Inps, con messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, ha comunicato che, a partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito Inps, all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", è a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato "DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi", gestito dall'omonima procedura. Tale modulo servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens, innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva. Al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito. Il sistema DPA, dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura Durc on line la richiesta di verifica della regolarità: laddove sarà presente un documento Durc on line regolare in corso di validità, DPA ne registrerà l'esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare. Al termine del procedimento, la procedura Durc on line comunicherà l'esito al sistema DPA, che provvederà alla registrazione dello stesso. Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso.

Il testo del messaggio n. 2468/2018

Inps, messaggio, 2 luglio 2018, n. 2648

OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione

Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale "sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali [...]".

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, emanato per dare attuazione al citato articolo 1, comma 1175, nel disciplinare la specifica previsione volta a regolamentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con riguardo alle agevolazioni, in realtà ha costituito la fonte normativa che, riepilogando i procedimenti amministrativi in cui il Durc è richiesto, ha individuato tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate ostative al rilascio del Documento stesso.

In relazione a ciò l'Istituto, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, nel definire le modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, ha disciplinato la fattispecie dell'attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici, attribuendo alla stessa la denominazione di Durc interno.

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all'articolo 4, rubricato "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Con-

tributiva”(1), con un chiaro intento semplificativo, ha connotato diversamente il procedimento di formazione del Durc con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione del Documento stesso. A tal fine è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L’attuazione di tale previsione è avvenuta con l’emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015(2) che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nell’ambito dei criteri cui tale provvedimento doveva essere ispirato, ha previsto che *“nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

1. Il passaggio dal controllo della regolarità a posteriori della fruizione delle agevolazioni alla verifica della regolarità preventiva. La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)

Il quadro normativo descritto ha segnato l’avvio del processo di allineamento del sistema definito Durc interno, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell’Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il consolidamento della piattaforma Durc On Line ha consentito di pervenire, a far data dal mese di settembre 2017(3), all’allineamento dei due sistemi.

A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un’interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all’acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato “emesso” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296” e per tutti i periodi fino all’ultimo verificato con il preavviso di Durc interno.

Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - DPA – attraverso il quale è possibile anticipare l’attivazione della verifica ed acquisire l’esito del Durc a partire dal mese in cui l’agevolazione/beneficio viene fruito.

Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruiti, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell’agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione.

In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell’intero sistema dei controlli dando piena attuazione all’intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di Durc On Line.

Dal 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - DPA - prevede che l’azienda dichiarerà, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.

La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata dal datore di lavoro l’agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa.

In ogni caso la matricola indicata sarà ricollegata al codice fiscale dell’azienda in ossequio alle regole vigenti in materia di Durc On Line, che prevedono che la verifica di regolarità contributiva interessi tutte le posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato.

L’avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l’avvio, in tempo reale, dell’interrogazione della piattaforma Durc On Line.

L'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema D.P.A. e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l'interrogazione della procedura Durc On Line e l'esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.

La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc On Line diventa il cardine per l'avvio di un circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell'Istituto. Inoltre, tale nuova modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l'avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale.

La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l'irregolarità dell'azienda.

2. Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - DPA - Istruzioni operative

A partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell'Istituto, all'interno dell'applicazione "DiRe-sCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi", gestito dall'omonima procedura.

Tale modulo, come descritto nel paragrafo precedente, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.

L'indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l'esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.

Il sistema DPA, dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità DPA ne registrerà l'esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare.

Al termine del procedimento, la procedura Durc On Line comunicherà l'esito al sistema DPA, che provvederà alla registrazione dello stesso.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l'esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l'esito è stato registrato negli archivi.

L'indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensili.

Il sistema DPA, infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma Durc On Line ogni mese, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito. Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che

sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento. Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema DPA, all'approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un alert sollecitando l'invio di un'eventuale ulteriore richiesta.

La procedura descritta permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell'elaborazione della denuncia, la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura Durc On Line, DPA provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema Durc On Line finché non si otterrà l'esito definitivo.

3. Annullamento dei Documenti generati dal sistema ai fini della verifica della regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006

Con il messaggio n. 2267 del 6 giugno 2018 è stata rilasciata alle Strutture territoriali la funzione di annullamento del Documento generato dal sistema di verifica della regolarità contributiva - Durc On Line in caso di esito regolare e Verifica regolarità contributiva in caso di esito irregolare - nelle ipotesi in cui, a seguito di verifiche d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato, risulti che lo stesso sia stato adottato sulla base di un'istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà.

A seguito dell'annullamento del Documento formato in esito alla richiesta di verifica della regolarità contributiva dell'azienda in materia di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, è necessario effettuare una serie di adempimenti volti, da un lato, a neutralizzare gli effetti prodotti dal Documento annullato e, dall'altro, ad evitare che lo stesso, in attesa che venga formato il nuovo Documento, produca ulteriori conseguenze.

Con il presente messaggio si forniscono altresì indicazioni in merito alle operazioni da porre in essere nella gestione di tale evenienza, in attesa che le procedure informatiche vengano aggiornate per effettuare in modo automatizzato gli adempimenti necessari.

3.1. Indicazioni operative per la fase successiva all'annullamento del Documento - Durc On Line o Verifica regolarità contributiva - prodotto dal sistema Durc On Line

Pervenuta da Durc On Line la notizia dell'annullamento di un Documento, il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal Documento annullato (che vengono ricondotti a "rosso non lucchettato") e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a Durc On Line da Inps.

Successivamente all'annullamento l'operatore dovrà effettuare una ricognizione degli archivi al fine di individuare e gestire situazioni già in essere, relative all'intervallo temporale interessato dal Documento annullato che, in attesa della formazione di un nuovo Documento, potrebbero definirsi in maniera non corretta.

In particolare, per quanto riguarda le note di rettifica presenti in Gestione Contributiva e non ancora definite, si rende necessario distinguere le differenti casistiche:

- le note di rettifica in stato "da emettere" saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell'aggiornamento dei semafori e, in presenza di "rosso non lucchettato", non saranno notificate;
- le note di rettifica in stato "emesso" saranno riportate centralmente allo stato "da emettere" e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall'operatore;
- le note di rettifica già inviate/notificate saranno riportate centralmente allo stato "da emettere", al fine di impedirne l'erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a "rosso non lucchettato" e consentire il successivo ricalcolo in batch. Per evitare

Normativa e prassi in evidenza

errori, nell'ipotesi di passaggio manuale ai Debiti o Crediti, si raccomanda di sottoporre preliminarmente le note di rettifica a ricalcolo per registrare eventuali modifiche della regolarità contributiva.

Viceversa, qualora le note di rettifica siano già transitate al Nuovo Recupero Crediti, alle relative inadempienze, contraddistinte dal TS 25, sarà necessario attribuire il CSL 9112 o, se già infasate, sarà necessario sospendere l'avviso di addebito di riferimento.

Parimenti, dovranno essere temporaneamente bloccate le note di rettifica transitate in procedura Debiti (causale "in accertamento"), al fine di evitare il rimborso o la compensazione di importi che potrebbero risultare non spettanti.

3.2. Fase successiva alla formazione del nuovo Documento da parte del sistema Durc On Line

A conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, con il successivo aggiornamento del fascicolo, si realizzerà una delle seguenti situazioni:

	Semaforo conseguente alla prima verifica di regolarità	Semaforo conseguente alla seconda verifica di regolarità
A	Rosso lucchettato	Azzurro
B	Rosso lucchettato	Rosso lucchettato
C	Azzurro	Rosso lucchettato
D	Azzurro	Azzurro

Nella fattispecie A sarà necessario riconoscere i benefici ora spettanti, azzerando gli addebiti generati dal precedente Documento.

A tal fine, l'operatore dovrà effettuare il ricalcolo delle note di rettifica non definite (o attendere il ricalcolo automatico, nell'ipotesi in cui le stesse si trovino nello stato "da emettere"); inoltre, sarà necessario acquisire i flussi di regolarizzazione necessari a definire in compensazione le inadempienze con TS 25.

A tal proposito si rileva che i flussi di regolarizzazione dovranno essere acquisiti dalle Strutture, salva l'ipotesi in cui il Documento Verifica regolarità contributiva sia stato annullato a seguito dell'accertato comportamento omissivo del datore di lavoro. In questo caso sarà quest'ultimo a dover trasmettere i flussi regolarizzativi volti al riconoscimento dei benefici inizialmente sconosciuti. Ci si riferisce, in particolare, all'obbligo che grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l'avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare. L'omessa o tardiva comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un Documento poi annullato, comporta l'obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione.

In relazione a tale eventualità, la Struttura territoriale dovrà aver cura di comunicare all'azienda la necessità di trasmettere i flussi regolarizzativi per il riconoscimento delle agevolazioni e tale comunicazione dovrà essere prodotta dalle aziende ai fini della generazione del ticket di cui al messaggio n. 4973/2016.

Nella fattispecie B, sebbene la situazione sostanziale non cambi, sarà sempre necessario sottoporre a ricalcolo le note di rettifica non definite, nonché aggiornare il CSL di sospensione attribuito alle inadempienze in gestione, per poi procedere con l'attività di recupero.

Nella fattispecie C il diverso esito del nuovo Documento comporterà la necessità di addebitare i benefici inizialmente riconosciuti sulla base di un Documento poi annullato.

L'operatore dovrà, innanzitutto, sottoporre a ricalcolo eventuali note di rettifica non definite emesse ad altro titolo (o attendere il ricalcolo automatico), nonché acquisire in procedura flussi di regolarizzazione relativi a tutto il periodo interessato dal Documento annullato, finalizzati ad addebitare i benefici non più spettanti.

La fattispecie D non richiede, per ovvie ragioni, alcun intervento da parte dell'operatore.

Nella gestione dell'attività di sistemazione della posizione aziendale risulta fondamentale tenere in considerazione eventuali attività dell'Istituto che hanno comportato il disconoscimento dei benefici

per mancanza dei requisiti sostanziali; ciò per evitare, da un lato, di addebitare due volte lo stesso beneficio - per mancanza dei requisiti e per mancanza della regolarità contributiva, dall'altro, di riconoscere un beneficio non spettante.

A tal fine, è indispensabile un controllo delle procedure di verifica documentale afferenti i singoli incentivi, nonché una lettura attenta degli archivi aziendali (tra gli altri, il Fascicolo elettronico aziendale e il Nuovo Recupero Crediti).

Note:

⁽¹⁾ Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Art. 4, comma 2, lettera b): la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

⁽²⁾ Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, è stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 ed è stato modificato dal successivo D.M. 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016. Le relative disposizioni sono contenute rispettivamente nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015 e nella circolare n. 17 del 31 gennaio 2017.

⁽³⁾ L'avvio della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributiva attraverso il servizio Durc On Line, realizzato in più fasi, è stato preannunciato con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016 e con il messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017.

Regolarizzazione ex frontalieri e vecchi iscritti Aire: i chiarimenti delle Entrate Agenzia delle entrate, circolare, 13/6/2018, n. 12/E

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, ha chiarito che i contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero, che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017, possono accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'articolo 5-septies, D.L. 148/2017. La regolarizzazione è accessibile anche per quanti hanno ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. La circolare fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Il testo della circolare n. 12/E

Agenzia delle entrate, circolare, 13 giugno 2018, n. 12/E

OGGETTO: Articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero". Indicazioni operative.

Premessa

Nel decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in sede di conversione, avvenuta con la legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in vigore dal 6 dicembre 2017), è stato introdotto l'articolo 5-septies¹, recante "Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero" (di seguito anche solo articolo 5-septies).

Si tratta di una nuova forma di collaborazione volontaria, la cui disciplina è profondamente diversa, per ambito di applicazione, procedimento ed effetti, rispetto alla cosiddetta voluntary disclosure

¹ Di seguito si riporta il testo:

"Art. 5-septies. Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero (in vigore dal 6 dicembre 2017)

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

prevista dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, anche nella versione risultante a seguito della riapertura dei termini di accesso, disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 (di seguito anche solo voluntary disclosure).

La nuova procedura (di seguito anche solo procedura) è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un'attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero, in quanto in precedenza iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.

Più precisamente, il citato articolo 5-septies prevede che:

- possono essere oggetto della procedura le *"attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione"* del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- per rientrare nell'ambito oggettivo della procedura le suddette attività e somme devono derivare da redditi prodotti all'estero rientranti tra le categorie reddituali indicate all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ossia da redditi di lavoro dipendente e autonomo;
- possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
- possono accedere alla procedura i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero i loro eredi, che in precedenza sono stati residenti all'estero e iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. frontalieri);
- la regolarizzazione avviene, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle attività emerse, *"con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi"*;
- alla procedura si accede con la presentazione di apposita *"istanza di regolarizzazione"* da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
- il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con il versamento ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30 settembre 2018;
- la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell'importo dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell'ultima rata;
- limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020;
- la procedura non si applica alle attività ed alle somme che sono state già oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria;
- viene demandata ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 5-septies.

Conseguentemente è stato emanato il provvedimento prot. n. 110482 del 1° giugno 2018 (*"Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero"*), di seguito provvedimento.

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 5-septies.

1. Ambito oggettivo

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-septies possono essere regolarizzate le "attività depositate" e le "somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio" all'estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 148 del 2017), per le quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990.

Con le locuzioni "attività depositate" e "somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio", il legislatore ha inteso far riferimento a tutte le attività estere di natura finanziaria per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Al fine di individuare le attività che possono essere regolarizzate può farsi riferimento alle istruzioni di compilazione (distinte in ragione dei periodi di imposta) del quadro RW dei modelli dichiarativi dei redditi delle persone fisiche, a cui si rinvia.

Stante il riferimento puntuale della norma alla data del 6 dicembre 2017, l'accesso alla procedura è consentito solo se a tale data il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell'attività e della giacenza a tale data. Non rientrano quindi nell'ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né, inoltre, quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente.

Deve trattarsi, infatti, di attività e somme che derivano da redditi di lavoro prodotti nel medesimo Stato in cui le stesse sono depositate o detenute, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) e/o lettera d), del TUIR, disciplinate rispettivamente dagli articoli 49 e 50 (lavoro dipendente) e dall'articolo 53 (lavoro autonomo) del TUIR.

Nell'ambito di applicazione della procedura rientrano altresì, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-septies, le somme derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l'attività lavorativa in via continuativa, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale, così come richiesto dal comma 1.

Restano, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della procedura gli immobili e, in generale, gli investimenti patrimoniali nonché le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all'estero aventi natura diversa da quelli espressamente previsti dalla norma (quali ad esempio quelli d'impresa).

Per espressa previsione normativa, nella procedura rientrano anche le violazioni dichiarative commesse "ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse" attività oggetto di regolarizzazione. Rientrano quindi nella procedura i redditi eventualmente ricavati dalle somme e dalle attività finanziarie detenute all'estero, che soddisfano i requisiti oggettivi sopra descritti; si precisa che tali violazioni in materia di imposte sui redditi sono regolarizzabili solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all'estero possano essere sanate tramite la procedura. In mancanza di una indicazione esplicita delle imposte regolarizzabili si ritiene che, oltre alle violazioni dichiarative in materia di imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef), oggetto di regolarizzazione possono essere anche le violazioni dichiarative inerenti all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), prevista a decorrere dal 2012 (articolo 19, commi da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), applicata sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti e per la quale, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In ragione del carattere di completezza ed unitarietà che contraddistingue la procedura, si preci-

sa che qualora nello stesso periodo di imposta oggetto di regolarizzazione (si veda in proposito il successivo paragrafo 3) siano state commesse anche violazioni dichiarative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVA, le stesse devono necessariamente essere ricomprese nell'ambito della procedura, in quanto derivanti dalle attività e dalle somme di cui all'articolo 5-septies detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

Tenuto conto che la norma esclude dal suo ambito di applicazione gli immobili, si ritiene coerentemente che non possano essere regolarizzate le violazioni inerenti all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), il cui presupposto come noto è il possesso degli stessi (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011). Nell'ambito oggettivo della procedura rientrano infatti le violazioni inerenti alle attività e alle somme derivanti dalla sola vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l'attività lavorativa in via continuativa, ma non anche le violazioni degli obblighi IVIE derivanti dal possesso degli stessi.

In base al comma 6 dell'articolo 5-septies, la presente procedura, caratterizzata da un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello della voluntary disclosure, non è applicabile per regolarizzare attività e somme che sono state già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, i cui termini sono stati riaperti dal decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.

Al riguardo si precisa che il mancato perfezionamento della voluntary disclosure in presenza di cause di inammissibilità, di cui all'articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, o in caso di improcedibilità della stessa – dipesa dalla non piena collaborazione del contribuente, dalla carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o dalla tardiva presentazione della richiesta di accesso – non può avere l'effetto di precludere l'accesso alla procedura di cui all'articolo 5-septies.

Diversamente, si ritiene che non possono essere oggetto di tale ultima procedura le attività già oggetto di voluntary disclosure non perfezionate per mancato pagamento delle somme risultanti dall'invito all'adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, nonché nell'ipotesi di mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto.

Per tale ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto una specifica disciplina, contenuta nel comma 10 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, applicabile ad entrambe le edizioni della voluntary disclosure, in base alla quale l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga agli ordinari termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Si ritiene, infine, che costituisca causa di inammissibilità che preclude l'accesso alla procedura l'avvenuta notifica di avviso di accertamento o atto di contestazione delle sanzioni tributarie. Tenuto conto che la procedura consente ai contribuenti di definire la propria posizione fiscale pregressa, al fine di ricostruire un rapporto collaborativo con il fisco, risulta evidente come i requisiti di spontaneo ravvedimento cui la procedura è improntata non possono ravvisarsi in capo al contribuente che abbia ricevuto un atto impositivo o sanzionatorio.

Tra le cause di inammissibilità, non rientrano invece la notifica di "inviti", "richieste" e "questionari" di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 né di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997 oppure la consegna di un processo verbale di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità sia la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sia quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell'articolo 36-ter dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

L'effetto preclusivo opera quindi nell'esclusivo caso in cui al contribuente siano stati notificati avvisi di accertamento o atti di contestazione con cui sono state accertate imposte o contestate sanzioni relative alle attività e alle somme che possono essere regolarizzate tramite la procedura di cui all'articolo 5-septies.

Tenuto conto che le attività di controllo sono riconducibili ad una singola annualità accertabile, si ritiene che l'effetto preclusivo riguardi soltanto le annualità interessate da tali attività di accertamento amministrativo. Le altre annualità possono essere oggetto della procedura.

L'effetto preclusivo, pertanto, non si realizza se l'attività accertativa è relativa ad un tributo diverso (per esempio l'IVA o l'IVIE) da quelli oggetto della procedura.

2. Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo di applicazione della procedura è circoscritto alle seguenti categorie di contribuenti:

- a) persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all'estero e iscritte all'AIRE;
- b) persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).

La procedura è quindi rivolta ai contribuenti iscritti all'AIRE, successivamente rientrati in Italia, o agli ex frontalieri che - a partire dal periodo di imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale (nel caso degli ex AIRE) o in cui sono venute meno le condizioni di esonero dall'obbligo di compilazione del modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) - non hanno correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui erano tenuti relativamente alle attività finanziarie e alle somme, originate dal reddito prodotto all'estero di lavoro dipendente e/o autonomo, detenute nello Stato ove veniva prestata in via continuativa l'attività lavorativa.

Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre far riferimento all'art. 2 del TUIR e al criterio ivi previsto della "maggior parte del periodo di imposta", ordinariamente corrispondente a 183 giorni.

Con riferimento agli ex frontalieri, come chiarito dalla circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, l'esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale introdotto dall'articolo 38, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, presuppone lo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, in via continuativa, da intendersi come prestata per un periodo di giorni maggiore di 183 nell'arco dell'anno, anche se non in maniera ininterrotta.

Si precisa che, per poter accedere alla procedura, la norma non ha previsto che il requisito soggettivo della residenza fiscale in Italia (nel caso dei soggetti ex AIRE) o della non operatività delle condizioni di esonero dal modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) debba sussistere con riferimento al periodo di imposta di entrata in vigore della norma (2017).

Per l'accesso alla procedura è quindi sufficiente che i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'articolo 5-septies si siano verificati per almeno un periodo di imposta potenzialmente regolarizzabile (per l'individuazione delle annualità rientranti nell'ambito applicativo della procedura si rinvia al paragrafo 3), non essendo invece necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia ovvero che la condizione di non operatività dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio spettante ai frontalieri permangano ancora per il 2017.

Si pensi ad esempio ad un contribuente fiscalmente residente all'estero e iscritto all'AIRE fino all'anno 2013, che abbia riacquisito la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2014 e che nel 2017 sia ritornato ad essere iscritto all'AIRE. Qualora si verifichi tale situazione il contribuente, sebbene nel 2017 non sia fiscalmente residente in Italia, può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ovviamente sempreché ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma con riferimento alle suddette annualità. Volendo replicare il medesimo caso esemplificativo con riferimento ad un soggetto lavoratore frontaliere fino all'anno 2013, che ha perso tale condizione a partire dal 2014, tornato poi frontaliere a decorrere dal periodo di imposta 2017, lo stesso può avvalersi della procedura per

regolarizzare i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Alla procedura possono accedere altresì gli eredi delle categorie di contribuenti sopra indicati.

Nel caso in cui l'autore della violazione sia deceduto anteriormente all'avvio della procedura, l'erede può presentare l'istanza di regolarizzazione e versare gli importi dovuti per il perfezionamento della stessa, eventualmente beneficiando di quanto disposto dall'articolo 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.

Nel caso in cui il decesso si collochi temporalmente dopo che l'autore della violazione ha presentato richiesta di accesso alla procedura, sarà in facoltà dell'erede concludere la procedura già avviata, eventualmente effettuando il versamento degli importi non ancora versati dal de cuius.

In tale ultima ipotesi, gli uffici dell'Agenzia delle entrate potranno utilizzare gli elementi che emergono dalla documentazione di corredo e dalla richiesta di accesso alla procedura presentata dal de cuius ai fini dell'eventuale attività di accertamento da effettuare entro gli ordinari termini di decadenza.

3. Ambito temporale

La procedura di regolarizzazione riguarda i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l'accertamento delle violazioni oggetto della procedura, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In via ordinaria, rientrano nella procedura le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016, e le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVAFAE, commesse per i periodi di imposta dal 2013 al 2016, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione possono essere regolarizzate anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo di imposta 2012.

Occorre inoltre considerare quanto disposto dall'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in virtù del quale sono raddoppiati sia i termini per l'accertamento dei maggiori imponibili connessi con le attività di natura finanziaria detenute nei paesi cosiddetti black list (Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001), basato sulla presunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, sia i termini per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale riferite alle attività di natura finanziaria detenute nei medesimi Stati black list.

Al riguardo si ritiene che nella procedura rientrino:

- le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative ad attività depositate e somme detenute nei Paesi cosiddetti black list e ai periodi di imposta a partire dal 2007;
- le violazioni dichiarative inerenti ai redditi derivanti dalle attività depositate e dalle somme detenute in Paesi cosiddetti black list e non dichiarati nei periodi d'imposta a partire dal 2009 (in caso di dichiarazione presentata) o dal 2007 (in caso di omessa).

Si pensi, ad esempio, ad un contribuente iscritto all'AIRE residente alle Maldive fino all'anno 2009, che abbia riacquisitato la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2010.

Qualora alla data del 6 dicembre 2017 tale soggetto abbia ancora attività - originate da lavoro autonomo o dipendente svolto in via continuativa nel citato Paese a fiscalità privilegiata ed ivi depositate - può presentare l'istanza per regolarizzare non solo le annualità rientranti in via ordinaria nell'ambito applicativo della stessa (dal 2012 al 2016) ma anche le ulteriori annualità 2010 e 2011 per cui opera il raddoppio dei termini, sanando in tal modo le violazioni degli obblighi di monitoraggio, nonché le eventuali violazioni degli obblighi dichiarativi Irpef ed IVAFAE, commesse dal periodo di imposta a partire dal quale il contribuente è rientrato in Italia.

Sempre con riguardo all'ambito temporale della procedura, l'articolo 5- septies, al comma 4, preve-

de che, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, i termini per l'accertamento (articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973) e per la notifica dell'atto di contestazione (articolo 20, comma 1, del d.P.R. n. 472 del 1997) pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020, per le sole somme e attività oggetto della procedura.

Tale disposizione vale limitatamente a tutte le annualità e violazioni ricomprese nella procedura stessa.

Con lo slittamento in avanti dei termini scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ad esempio l'annualità 2012 per cui è stata omessa la dichiarazione) e l'anticipazione al 30 giugno 2020 di quelli scadenti successivamente (ad esempio l'annualità 2015 per cui è stata presentata la dichiarazione) il legislatore ha inteso, da un lato, rendere possibile la trattazione unitaria delle istanze attraverso l'esame contestuale per singolo contribuente di tutte le annualità oggetto di regolarizzazione e, dall'altro, consentire di anticipare il perfezionamento della procedura e i conseguenti effetti in capo ai soggetti istanti.

4. Presentazione della richiesta di accesso alla procedura

Il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento.

Con la sottoscrizione e l'inoltro dell'istanza secondo le modalità individuate dal provvedimento il contribuente dà atto dell'assenza di cause di inammissibilità alla stessa nonché della veridicità e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti nell'ambito della medesima procedura. A tale riguardo si evidenzia che nel modello è stato predisposto un apposito riquadro che i contribuenti, o loro eredi, devono utilizzare per rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attestano la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alla procedura.

In particolare, gli istanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia.

Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un'istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Qualora la richiesta di accesso originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l'invio dell'istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni, proprio per effetto dei citati tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.

Nell'ipotesi in cui siano pervenute più istanze integrative, rileverà l'ultima richiesta inviata. Ai fini della rilevanza delle cause di inammissibilità, comunque, si ritiene si debba tener conto della data di presentazione della prima richiesta di accesso alla procedura.

5. Presentazione della documentazione di supporto

Il provvedimento ha previsto che la richiesta di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch'essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018.

Tale relazione, che costituisce parte integrante della richiesta di accesso, deve rappresentare analiticamente:

- l'ammontare delle attività finanziarie depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo (di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR) prodotti all'estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero (in relazione al calcolo degli importi dovuti ai fini della regolarizzazione, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 6);
- l'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell'Irpef) e/o dell'IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura.

La documentazione va trasmessa, con le modalità specificate nel provvedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella ricevuta con cui l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dell'istanza. Per effetto dei citati tempi tecnici per il rilascio della ricevuta, qualora l'istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l'inoltro della relazione può avvenire nei successivi 5 giorni.

La casella di posta elettronica certificata è individuata sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'interessato, stabilito ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al periodo d'imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura; l'elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione della documentazione è comunque riportato nell'allegato n. 3 del provvedimento.

Nel rispetto dei principi di unitarietà e completezza che caratterizzano la procedura e dello spirito collaborativo cui la stessa è improntata, è possibile presentare integrazioni alla documentazione eventualmente già trasmessa al fine di puntualizzare, specificare o correggere elementi o informazioni fornite in precedenza.

Si deve infatti tener conto della particolarità della procedura che, tesa a regolarizzare attività finanziarie depositate e somme detenute all'estero, potrebbe non sempre consentire l'immediata disponibilità della documentazione, considerato che le informazioni da riportare nella relazione devono essere acquisite presso soggetti esteri.

6. Il versamento e determinazione degli importi dovuti

La procedura si perfeziona con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Come anticipato al paragrafo precedente, qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l'aliquota del 3 per cento occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) sia positiva o sia superiore a zero.

L'articolo 5-septies prevede, al comma 3, che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione provvedono "spontaneamente" al versamento delle somme dovute, cioè mediante versamento diretto con modello F24 Elide.

La medesima disposizione prevede che il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, oppure ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3 per cento annuo (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2017).

In ogni caso, ai fini del versamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'autoliquidazione da parte del contribuente istante costituisce quindi un adempimento necessario ai fini del perfezionamento della procedura, che si realizza al momento del versamento integrale di quanto dovuto in un'unica soluzione o in forma rateale, sempreché ovviamente il quantum versato risulti congruente con gli importi dovuti (in relazione alle attività di verifica del perfezionamento della procedura da parte degli uffici, si rinvia al paragrafo 7).

7. La lavorazione delle istanze e l'attività di riscontro da parte degli Uffici

Il provvedimento ha attribuito la gestione delle istanze e la verifica del perfezionamento della procedura agli Uffici dell'Agenzia competenti, ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'ultimo periodo di imposta oggetto di regolarizzazione in base a quanto indicato nella singola istanza dal contribuente. In sostanza, con riferimento a ciascuna richiesta di accesso, l'attività di riscontro del perfezionamento della procedura verrà effettuata dall'Ufficio ordinariamente competente, in base al criterio del domicilio fiscale del contribuente sull'ultima annualità indicata nel modello dal soggetto istante.

Tali Uffici, sulla base dei dati presenti nell'istanza e degli elementi ricavabili dalla documentazione, sono chiamati a verificare l'ammissibilità della richiesta, previo riscontro della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura, nonché la congruità degli importi versati dal contribuente rispetto a quelli effettivamente dovuti.

A seconda degli esiti delle attività istruttorie sopra descritte, gli Uffici a cui il provvedimento ha attribuito la competenza a verificare l'ammissibilità della procedura e la congruità degli importi versati dall'istante valuteranno, sulla base delle informazioni originariamente presenti nell'istanza e nella documentazione di supporto nonché degli eventuali elementi successivamente acquisiti, se la procedura di regolarizzazione si possa considerare perfezionata.

8. Il perfezionamento della procedura e i relativi effetti

Come precisato al paragrafo 6, la procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo dovuto e i relativi effetti si producono in capo al contribuente al momento del versamento in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

Al riguardo si precisa che l'avvenuto perfezionamento consente al contribuente di sanare la propria posizione fiscale con esclusivo riferimento alle violazioni regolarizzate tramite la procedura stessa. Pertanto, il perfezionamento della procedura non preclude l'esercizio dell'azione accertatrice, effettuabile entro gli ordinari termini di decadenza, in relazione ad imposte (per esempio IVA e IVIE), violazioni ed annualità non rientranti nell'ambito applicativo della procedura.

Si evidenzia, infine, che l'articolo 5-septies, comma 6, prevede che non si possono rimborsare le somme già versate in autoliquidazione.

9. Il mancato perfezionamento della procedura e i relativi effetti

L'esito negativo della regolarizzazione può essere determinato dalle seguenti cause:

- mancato assolvimento da parte del contribuente di alcuni adempimenti previsti dalla legge e dal provvedimento. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza nei termini, le ipotesi della mancata produzione della documentazione a corredo dell'istanza, del mancato versamento in autoliquidazione degli importi dovuti (anche di una sola rata) o della carenza del versamento effettuato rispetto al dovuto;

- inammissibilità o improcedibilità della procedura. Tali ipotesi si verificano, per esempio, quando viene rilevata l'insussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi o temporali per accedere alla procedura oppure la presenza di una delle cause di inammissibilità indicate al paragrafo 1;
- regolarizzazione di attività che siano state già oggetto della voluntary disclosure, fatte salve le ipotesi descritte nel paragrafo 1.

Qualora a seguito delle verifiche condotte dall'ufficio, indicato al precedente paragrafo 7, la procedura dovesse risultare non perfezionata, le violazioni oggetto di regolarizzazione non risulteranno sanate.

In tali casi, gli Uffici a cui il provvedimento ha attribuito l'attività di riscontro della correttezza della procedura provvederanno a segnalare le posizioni non perfezionate agli Uffici dell'Agenzia delle entrate ordinariamente competenti, ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 600 del 1973, affinché gli stessi procedano, utilizzando i dati presenti nell'istanza telematica e quelli ricavabili dalla documentazione fornita, alla notifica degli avvisi di accertamento² e degli atti di contestazione per tutti i periodi di imposta inclusi nella procedura. I suddetti atti conseguenti al mancato perfezionamento devono essere notificati entro il 30 giugno 2020, in virtù della deroga ai termini di decadenza prevista dall'articolo 5-septies, comma 4, per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura di regolarizzazione.

Considerata la portata circoscritta dell'articolo, applicabile limitatamente alle annualità e alle violazioni ricomprese nella procedura, qualora in capo al contribuente dovessero emergere ulteriori elementi o rilievi relativi a violazioni, imposte o annualità non incluse nella procedura non perfezionata gli Uffici competenti potranno notificare i conseguenti avvisi di accertamento ed atti di contestazione entro gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge.

² Di norma parziali ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall'Anpal

Anpal, Ministero del lavoro, circolare, 7/6/2018, n. 11

Il Ministero del lavoro e l'Anpal hanno emanato la circolare 7 giugno 2018, n. 11, con la quale sono state diffuse importanti istruzioni operative relative all'accordo di ricollocazione previsto dall'articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015. Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, D.Lgs. 148/2015, finalizzata all'attivazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare. Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Il testo della circolare n. 2

Anpal, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 7 giugno 2018, n. 11

Oggetto: Accordo di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015, come introdotto dall'articolo 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

Premessa

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) con l'articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l'articolo 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione.

Al fine di garantire uniforme applicazione alla misura introdotta dal predetto articolo 24-bis, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero (con nota del 28 maggio 2018, n. 3637), si forniscono le seguenti indicazioni.

Con questa disposizione si riconosce l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L'accordo di ricollocazione

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all'attivazione dell'intervento

straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

Resta escluso il ricorso all'accordo di ricollocazione nel caso in cui l'intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l'accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla presente circolare.

In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare, può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l'accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest'ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l'Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

In entrambi i casi l'accordo è trasmesso all'Anpal, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l'Anpal l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

Richiesta dell'assegno da parte del lavoratore

Ai sensi del citato articolo 24-bis *"I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi"* di Cigs. Il medesimo articolo prevede, inoltre, che *"Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale"*.

Legittimati a presentare la domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione sono pertanto i soli lavoratori coinvolti nella riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa, appartenenti agli ambiti aziendali o profili professionali per i quali sia stato dichiarato un esubero.

La domanda di attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione deve essere presentata, entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, con le modalità indicate dall'Anpal.

Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di Cigs. L'Anpal verifica il rispetto del suddetto limite, accettando le domande in base all'ordine cronologico di presentazione.

Modalità operative dell'assegno di ricollocazione e servizio di assistenza intensiva

Per il funzionamento dell'assegno di ricollocazione sono fatte salve le modalità operative definite dall'Anpal con delibera n. 14 del 10 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti peculiarità.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Al termine di tale periodo, il servizio è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del

trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il programma di ricerca intensiva può essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell'accordo di ricollocazione.

Il programma di assistenza intensiva deve essere compatibile con la residua attività lavorativa e con l'accordo di ricollocazione; le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono pertanto essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Il medesimo soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva potrà inoltre mettersi in contatto con il centro per l'impiego competente ovvero con i soggetti accreditati allo scopo di concordare eventuali azioni finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Condizionalità

Secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 24-bis sopra citato, ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica invece l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Una offerta di lavoro potrà pertanto essere liberamente rifiutata da tali lavoratori, senza che ciò comporti conseguenze in relazione all'integrazione salariale percepita.

Benefici per il lavoratore

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

- a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;
- b) la corresponsione, da parte dell'Inps e con le modalità definite dall'Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Con riferimento a tale ultimo beneficio, l'importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

Benefici per il datore di lavoro

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

Tale importo è annualmente rivalutatosi dall'Inps sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il beneficio compete a condizione che l'impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto

Normativa e prassi in evidenza

a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Ai fini della fruizione del beneficio, Anpal comunica all'Inps i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell'assegno di ricollocazione.

Tracciabilità delle retribuzioni: ulteriori chiarimenti dall'INL

INL, nota, 4/7/2018, n. 5828

L'INL, con nota n. 5828 del 4 luglio 2018, ha offerto ulteriori chiarimenti in relazione alla tracciabilità delle retribuzioni. In merito alla modalità di calcolo della sanzione, viene precisato che la sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata ai sensi dell'articolo 16, L. 689/1981, consiste nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, a prescindere dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Tuttavia, in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito.

Il testo della nota n. 5828/2018

INL, nota, 4 luglio 2018, n. 5828

Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018. Casistica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in relazione alle disposizioni introdotte con le norme della legge di bilancio di cui all'oggetto ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Modalità di calcolo della sanzione

Come noto, l'art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017 prevede che: "a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (...)".

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro $1666,66 \times 3$ = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento - casistica

a) Strumenti elettronici

Rientra tra gli "strumenti di pagamento elettronico" previsti dalla lettera b) del comma 910 dell'art. 1, il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta

dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche "prestatori" (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore";
- il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l'ABI, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

Tracciabilità dei pagamenti ai lavoratori

L'INL, con nota n. 4538/2018, ha fornito precisazioni in materia di tracciabilità delle retribuzioni: la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Introduzione

L'obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Sono esclusi dall'obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le P.A., di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- i rapporti di lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità possibili per effettuare la corresponsione della retribuzione sono le seguenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Ricordiamo anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Invitiamo i clienti che ancora adottino strumenti di pagamento non conformi alla normativa ad adeguarsi quanto prima, onde evitare eventuali sanzioni.

Violazioni

L'INL ritiene che la violazione dell'obbligo risulti integrata:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.

Contestazione

Ai fini della contestazione, l'INL ritiene necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Per la contestazione dell'illecito al trasgressore si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.

Pertanto, la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'articolo 16, L. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul codice tributo 741T, l'autorità competente a ricevere

il rapporto è l'ITL.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al Direttore della sede territoriale dell'INL entro 30 giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto.

Attività ispettiva in presenza di contratti certificati

L 'INL, con circolare n. 9/2018, ha fornito il proprio parere sulla possibile interferenza tra l'attività di vigilanza e quella di certificazione, del quale si riassumono i contenuti.

Attività ispettiva prima della certificazione

Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione

Se la richiesta di certificazione del contratto è già stata presentata al momento dell'accesso ispettivo, ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività informandone prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell'accertamento ispettivo, così che possa essere eventualmente sospeso il procedimento di certificazione, dato che la Commissione deve tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute dalle Autorità pubbliche.

Al termine degli accertamenti, il personale ispettivo avrà altresì cura di comunicare gli esiti alla Commissione, onde consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni.

Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione

Se l'inoltro della richiesta di certificazione è successivo all'inizio dell'attività di vigilanza, l'organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di un'istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti.

Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l'esito dell'accertamento alla Commissione.

Attività ispettiva dopo la certificazione

Se durante la verifica ispettiva sia esibita la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l'esito del giudizio sul merito.

In tal caso, in presenza di vizi riconducibili all'erronea qualificazione del contratto o alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve indicare nel verbale conclusivo l'espressa avvertenza che l'efficacia del disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione o, in caso la stessa non riuscisse, all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'articolo 80, D.Lgs. 276/2003. Infatti, chiunque intenda presentare un ricorso giurisdizionale contro la certificazione al giudice del lavoro, deve prima rivolgersi alla medesima commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione; la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, è possibile per l'organo di vigilanza promuovere ricorso al giudice del lavoro (per errore attinente alla qualificazione giuridica

del contratto o per una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato) o al TAR (in presenza di violazione delle norme di legge che disciplinano il procedimento o di uno sviamento dell'esercizio del potere certificatorio).

La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.

All'esito dell'impugnazione, l'Ufficio che ha condotto gli accertamenti, in caso di accoglimento, potrà, previa un'opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provvedimenti già contestati con il verbale unico.

Rimborso prestazioni occasionali

Sulla piattaforma Inps delle prestazioni occasionali è stata rilasciata un'apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate. L'istituto, con messaggio n. 2121/2018, oltre a fornire le istruzioni operative, precisa che oggetto di rimborso saranno solo le somme effettivamente versate dall'utilizzatore, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio bonus baby sitting).

Presentazione domanda di rimborso on line

Gli utilizzatori possono accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito istituzionale www.inps.it e, dopo essersi autenticati, presentare domanda on line.

A tal fine, nell'apposita sezione dell'anagrafica, "Modalità di rimborso", dovranno preventivamente indicare l'Iban sul quale vorranno ottenere il rimborso delle somme in questione. È possibile inserire i dati relativi alla modalità di riscossione anche in fase di compilazione della richiesta stessa.

Nel caso si tratti di un utilizzatore di Contratto di prestazioni occasionali, sarà necessario indicare l'Iban riferito a un conto corrente; nel caso, invece, di utilizzatore di un Libretto famiglia potrà essere indicato indifferentemente l'Iban di una carta prepagata, di un libretto postale o di un conto corrente. In ogni caso, i suddetti strumenti di pagamento devono essere intestati o cointestati all'utilizzatore che chiede il rimborso.

La procedura informatica esegue un controllo sulla regolarità formale dell'Iban, invitando l'utilizzatore a inserire un Iban corretto nel caso in cui il controllo dia esito negativo. La domanda viene identificata mediante un numero di protocollo assegnato al momento della presentazione. Al termine dell'inserimento della domanda e della relativa conferma, sarà possibile stampare una ricevuta in formato PDF, riassuntiva dei dati inseriti in procedura ai fini del rimborso.

Procedura di rimborso

Le domande inserite dagli utilizzatori saranno lavorate dagli operatori della struttura territoriale competente. A questo proposito, si ricorda che la struttura territoriale competente per il rimborso viene individuata sulla base della residenza dell'utilizzatore, nel caso del Libretto famiglia, e della sede legale della persona giuridica, nel caso del Contratto di prestazione occasionale. Nel caso in cui la persona giuridica abbia sede legale all'estero oppure la persona fisica sia residente all'estero, sarà competente la struttura territoriale individuata in base al domicilio indicato in Italia.

La procedura controlla automaticamente, all'atto dell'accoglimento, che l'importo da rimborsare sia stato effettivamente versato e sia presente nel portafoglio dell'utilizzatore. Nel caso in cui la somma chiesta a rimborso ecceda l'importo disponibile il rimborso potrà avvenire solo nei limiti dell'importo effettivamente presente nel portafoglio dell'utilizzatore. La domanda potrà essere, pertanto, accolta nei limiti della disponibilità oppure respinta.

Conferimento deleghe per fatturazione elettronica

Con provvedimento del 13 giugno 2018, l'Agenzia delle entrate dispone circa la possibilità, da parte dei contribuenti interessati, di delegare specifici soggetti a supporto dei processi di fatturazione elettronica previsti dalla normativa.

Introduzione

Si tratta di conferire una delega ai servizi di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", e quindi all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di fatturazione elettronica, nonché "Registrazione dell'indirizzo telematico". Per alcuni di tali servizi sarà possibile attribuire una singola delega, in particolare, riguardo a:

- ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite SdI - Sistema di interscambio utilizzato per recapito delle fatture elettroniche) dal soggetto delegante;
- "Registrazione dell'indirizzo telematico";
- "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA" trasmessi con la comunicazione del c.d. "nuovo spesometro".

I soggetti delegabili sono i seguenti:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA;
- associazioni sindacali di categoria;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Le funzionalità del nuovo servizio, che potranno essere delegate, si dividono quindi in:

1. consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
2. registrazione dell'indirizzo telematico.

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

La funzionalità consente di:

- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale Iva;
- consultare i dati Iva delle fatture emesse e ricevute, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'Iva e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini Iva, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- indicare al SdI "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, cioè una Pec o un "codice destinatario";
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

Registrazione dell'indirizzo telematico

La funzionalità consente di:

- indicare al SdI "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, cioè una Pec o un "codice destinatario";
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

La delega potrà essere conferita direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all'interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, o in alternativa presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. La durata della delega potrà essere fissata dal soggetto delegante, comunque entro un massimo di 4 anni, e potrà essere revocata in qualunque momento.

Ultime novità in materia di incentivi

L 'interpello n. 3/2018 offre chiarimenti sulla condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata ai fini delle agevolazioni per il lavoro.

Principi generali di fruizione degli incentivi e somministrazione

Con l'interpello n. 3/2018, il Ministero del lavoro ha espresso il proprio parere sulla condizione dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, ferma restando la presenza degli altri requisiti stabiliti dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione.

L'articolo 31, D.Lgs. 150/2015, prevede che "con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore".

Su tale articolo, con risposta a interpello n. 23/2016, il Ministero si è già espresso con riferimento all'ipotesi dell'assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, al fine di usufruire degli incentivi economici previsti, chiarendo che in caso di somministrazione il calcolo dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro "deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'Unità di lavoro Annuo – ULA".

Il Ministero ritiene che, in caso di assunzione di un lavoratore in somministrazione, la condizione dell'incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti sia riferita all'impresa utilizzatrice, al fine di ottenere i benefici economici legati all'assunzione e sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalle specifiche normative per la fruibilità degli incentivi.

Come sapere se una persona può essere assunta con incentivi

L'Anpal, con comunicato dell'8 giugno 2018, ha reso noto che è attiva, nella sezione ad accesso riservato, la nuova funzionalità "Incentivabilità" che permette di verificare se un soggetto risulti "svantaggiato" e se, quindi, al suo datore di lavoro possano essere riconosciuti gli incentivi all'assunzione.

Sono incentivabili le assunzioni di persone che, nei 6 mesi antecedenti alla data in cui si effettua la richiesta, non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato, o che hanno avuto rapporti di lavoro conclusi e di durata non superiore a 6 mesi (i periodi di lavoro intermittente, tirocinio e LSU non rientrano nel conteggio); oppure che hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

La funzionalità fornisce informazioni relative all'incentivabilità della persona, verificando la presenza o meno di comunicazioni obbligatorie, ma non tiene conto di eventuali periodi di lavoro autonomo svolti.

Il servizio è a disposizione:

- dei Centri per l'impiego,
- degli operatori iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro,
- dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro,
- dei cittadini.

Il datore di lavoro, quindi, se non in possesso delle caratteristiche elencate, non può accedere alla funzionalità, ma nulla vieta di chiedere al lavoratore di produrre i risultati della ricerca, salvo poi verificare gli aspetti inerenti al lavoro autonomo e ogni altro elemento utile per valutare se il soggetto sia o meno agevolabile.

Benefici per lavoratori e datori di lavoro in caso di accordo di ricollocazione

Si comunica che il Ministero del lavoro e l'Anpal, con circolari n. 11/2018 e n. 2/2018, hanno disciplinato l'accordo di ricollocazione previsto dall'articolo 24-bis, D.Lgs. 148/2015, così come introdotto dalla L. 205/2017.

In particolare si illustrano le seguenti novità:

- possibilità di accedere all'assegno di ricollocazione durante il periodo di Cigs;
- i lavoratori dovranno richiedere all'Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di Cigs, fermo restando che il numero delle richieste non potrà in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

Sotto l'aspetto agevolativo sono previsti i benefici illustrati di seguito.

Benefici a favore dei lavoratori

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

- l'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr;
- la corresponsione, da parte dell'Inps e con le modalità definite dall'Istituto, di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato

altrimenti corrisposto.

Benefici per il datore di lavoro

L'articolo 24-bis, comma 6, D.Lgs. 148/2015, prevede a favore del datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell'assegno di ricollocazione, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

Tale importo sarà annualmente rivalutato dall'Inps sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Il beneficio compete a condizione che l'impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere.

Rinnovi contrattuali giugno 2018

Operai agricoli e florovivaisti – Ipotesi di accordo 19 giugno 2018

In data 19 giugno 2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 22 ottobre 2014. Il rinnovo, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 22 ottobre 2014, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021.

Di seguito si segnalano le principali novità.

Ente bilaterale agricolo nazionale

Le parti istituiscono un Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato Eban, con il compito di:

- a) assicurare, attraverso il Fondo di cui all'articolo 65, prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Ssn agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;
- b) organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal presente Ccnl o da appositi accordi stipulati dalle parti istitutive;
- c) svolgere le attività previste dall'articolo 12 del presente Ccnl;
- d) promuovere e coordinare lo sviluppo delle Casse "extra legem" e degli altri Organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
- e) favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall'articolo 10 del presente Ccnl;
- f) svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro previsto dall'accordo del 19 giugno 2018 (Allegato 5 del vigente Ccnl Operai agricoli e florovivaisti);
- g) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio nazionale dall'articolo 9 del vigente Ccnl Operai agricoli e florovivaisti;
- h) svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'articolo 11 del vigente Ccnl Operai agricoli e florovivaisti;
- i) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
- j) promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
- k) esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle parti istitutive.

Per consentire all'Ente bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati, nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate, è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a:

- 51,65 euro annui per gli operai a tempo indeterminato;
- 0,34 euro giornalieri per gli operai a tempo determinato.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta contribuzione sarà pari a:

- 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato;
- 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato.

Con separato accordo le parti stabiliscono le quote della predetta contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività.

Casse "extra legem"/Enti bilaterali agricoli territoriali

Le Casse "extra legem"/Enti bilaterali agricoli territoriali sono costituite dalle parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'articolo 62 del presente Ccnl.

Contrattazione collettiva

Le Casse "extra legem"/Enti possono inoltre:

- svolgere le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'articolo 9 del vigente Ccnl, ai Centri di formazione agricola dall'articolo 10 del vigente Ccnl e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'Allegato 5 al vigente Ccnl;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.

I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse/Enti.

Ferma restando l'autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente Ccnl hanno definito linee-guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della bilateralità territoriale (Allegato 6).

Le parti si impegnano a completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti bilaterali agricoli territoriali entro il 31 dicembre 2018.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Le parti convengono che i presupposti e le modalità per l'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono:

- a) volontarietà delle parti;
- b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;
- c) applicazione di tutti gli istituti diretti e indiretti previsti dal presente Ccnl per la prestazione a orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:

- la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell'articolo 15 del presente Ccnl;
- la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;
- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entità della prestazione;
- ogni altra modalità di impiego.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali: 24 ore;
- per prestazioni mensili: 72 ore;
- per prestazioni annuali: 500 ore.

I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all'atto dell'assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro.

I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili e annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.

È consentita la prestazione di lavoro supplementare, ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15%. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35%.

È anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente.

Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della

prestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:

- oggettive esigenze tecnico-produttive;
- esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell'attività produttiva.

È consentita anche l'apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.

La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.

Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15%.

I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai 13 anni o portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

Appalti

Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l'incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di appalto.

In particolare, è necessario appurare che l'appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e si assuma il rischio d'impresa.

L'impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto. All'impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva.

È necessario, altresì, che l'impresa committente verifichi la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, acquisendo da quest'ultima la relativa certificazione (Durc).

L'impresa agricola committente è tenuta a verificare che l'impresa appaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso in cui l'azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in uno Stato terzo/extra UE, ai lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano, ai sensi del D.Lgs. 136/2016, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione - compreso il Ccnl Operai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento - previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in materia di accesso alle informazioni di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo.

Le parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione dell'appalto all'Ente bilaterale agricolo territoriale.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.

Tale orario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.

Per gli operai addetti alle stalle, all'acquacoltura e alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità applicative dell'orario di lavoro.

In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Fermo rimanendo il limite di orario, i contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche e anche per periodi limitati dell'anno, una diversa distribuzione dell'orario settimanale medesimo anche su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario, da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.

Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle Province nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.

Riposo settimanale

Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.

In base all'articolo 22, L. 977/1967, modificata dal D.Lgs. 345/1999, agli operai di età inferiore ai 18 anni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Per gli operai addetti al bestiame, all'acquacoltura e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'articolo 8, L. 370/1934.

Permessi straordinari e congedi parentali

In caso di matrimonio, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un permesso retribuito di 15 giorni.

In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre 2 giorni di permesso retribuito. Ha altresì diritto, per ciascun evento, a un permesso retribuito di giorni 3 in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.

Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.

Il lavoratore può fruire in modo frazionato dei congedi per la malattia del figlio nella misura prevista dalla legge, previa valutazione da parte dell'azienda di detta richiesta.

In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge e i relativi regolamenti attuativi.

Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 151/2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello

stesso, e allegando il certificato di nascita, nonché l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni sostitutive.

Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall'inizio dell'assenza dal lavoro.

Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli

Si considera:

- a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
- b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'articolo 40;
- c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 3 ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:

- lavoro straordinario: 25%;
- lavoro festivo: 35%;
- lavoro notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 40%;
- lavoro festivo notturno: 45%.

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all'articolo 49.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad esempio le attività agrituristiche e di acquacoltura, i contratti provinciali possono stabilire un'adeguata particolare tariffa, in luogo delle maggiorazioni previste dal presente articolo.

È consentito, ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).

Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.

Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti

Si considera:

- a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'articolo 34;
- b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'articolo 41;
- c) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il lavoro straordinario non potrà superare le 3 ore giornaliere e le 18 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.

Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:

- lavoro straordinario: 29%;
- lavoro festivo: 40%;
- lavoro notturno: 48%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro festivo notturno: 55%.

Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, mansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi anche di notte, si farà luogo a una maggiorazione del 10%.

Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario contrattuale, come definito all'articolo 49.

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

È consentito, ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario, optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (banca delle ore).

Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella banca ore e non fruite.

Retribuzione

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

1. salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'articolo 31 e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2. generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3. terzo elemento per gli operai a tempo determinato.

L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del presente Ccnl, è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.

Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale, qualora ne preveda l'obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del Tfr.

Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali: 5,45%;
- ferie: 8,33%;
- tredicesima mensilità: 8,33%;
- quattordicesima mensilità: 8,33%;
- totale: 30,44%.

La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale così come definito dal contratto provinciale.

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

di cui all'articolo 23, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato.

Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il terzo elemento.

I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto.

I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

Aumenti salariali

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 19 giugno 2018 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del Ccnl 22 ottobre 2014, sono incrementati:

- a decorrere dal 1° luglio 2018 dell'1,7%;
- a decorrere dal 1° aprile 2019 dell'1,2%.

La suddetta percentuale dell'1,7%, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

Minimi salariali di area

I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle Tabelle 1 e 2 (Allegato 1).

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall'articolo 18 e relativo accordo allegato del presente Ccnl.

I minimi salariali trovano applicazione, per le Province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del Ccnl 22 ottobre 2014, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2021; per le altre Province dal 1° luglio 2018.

In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e di una valutazione sull'andamento dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all'interno di ciascuna area professionale.

Nelle Province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell'aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell'arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle Province che nell'ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Welfare contrattuale

Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del presente Ccnl rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò - esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.

L'impresa, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente bilaterale agricolo nazionale di cui all'articolo 7, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, a erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del Tfr - pari a 13 euro mensili, equivalenti a 0,50 euro giornalieri.

I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione

dovuta al sistema di bilateralità territoriale.

Malattia e infortunio operai florovivaisti

L'operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'Inail, la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso, non potrà superare il periodo di 12 mesi dall'infortunio.

Trascorso tale periodo, e perdurando l'infermità, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del Tfr, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, un'aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.

In caso di malattia, l'operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera, nella misura del 25% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.

Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell'Inps.

In caso di infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (articolo 213 del Testo unico sugli infortuni approvato con D.P.R. 1124/1965), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l'infortunio e sino a un massimo di 180 giornate, avrà diritto all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.

La corresponsione dell'anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Inail.

Il trattamento, per malattia e infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuative.

Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia o infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'Inps e dall'Inail, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera.

La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.

I contratti provinciali possono disporre che le indennità integrative previste dal presente articolo siano effettuate a cura degli Enti bilaterali territoriali - Casse "extra legem" di cui all'articolo 8 del Ccnl, limitatamente alle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.

Welfare integrativo a livello nazionale

L'Ente bilaterale agricolo nazionale (Eban), previa delibera del proprio Comitato di gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, può riconoscere le seguenti prestazioni:

- un'indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare pari al 30% del minimo retributivo della II area per 3 mensilità, in attesa di modifiche legislative in ordine alla disciplina dell'indennità di disoccupazione per gli operai a tempo indeterminato (OTI);
- un'indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente con contratto a tempo

indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II area per un massimo di 6 mensilità;

- un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti da patologie oncologiche che usufruiscano dell'aspettativa non retribuita di cui agli articoli 60 e 61 del presente Ccnl, pari all'80% del minimo retributivo della II area per un massimo di 6 mensilità;
- un'indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo indeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo di cui all'articolo 67-bis, comma 2, del presente contratto. L'indennità - pari al 100% del minimo retributivo della II area - è riconosciuta per i 2 mesi di congedo fruiti successivi ai 3 previsti per legge e indennizzati dall'Inps. Le indennità di cui sopra sono riconosciute - nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'Eban con apposita delibera del Comitato di gestione - ai soli dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.

Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o nei regolamenti delle Casse "extra legem"/Ebat.

Alla scadenza del presente contratto le parti procederanno al monitoraggio delle prestazioni effettivamente riconosciute al fine di valutarne gli effetti e gli eventuali correttivi da apportare.

Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre

domenica 5 agosto

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

lunedì 20 agosto

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e Commercianti

Versamento della seconda rata trimestrale dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio

Versamento della rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2017 e all'acconto 2018, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al 2° trimestre relativi agli agenti e rappresentanti.

sabato 25 agosto

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

venerdì 31 agosto

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

mercoledì 5 settembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

sabato 15 settembre

Inail – Domande di accentramento

Termine per presentare la domanda di autorizzazione all'accentramento delle posizioni assicurative Inail, per le aziende dislocate sul territorio nazionale.

domenica 16 settembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al primo trimestre.

giovedì 20 settembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

martedì 25 settembre

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

domenica 30 settembre

UniEMens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 2° trimestre.



Firma digitale

AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

• PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

• MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

• CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.